REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 232/2025

sul ricorso materia di pensioni, iscritto al n. **69603/C** del registro di Segreteria, depositato in data 10 luglio 2024.

Ad istanza di

L. B. V. (C.F. OMISSIS) nata a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella (C.F. SCTRLA62M09F839X; PEC: raoulscottoditella@avvocatinapoli.legalmail.it) e Silvia Cordova (C.F. CRDSLV75T42G273M; PEC: avvsilviacordova@legalmail.it) elettivamente domiciliati in Palermo alla Piazza Virgilio n. 4.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in

Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avv. Domenico Puleo in sostituzione su delega dei procuratori della ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo di questo giudizio la ricorrente in epigrafe adiva questa Corte per ottenere l'accertamento del diritto all'assegno per il nucleo familiare sulla prestazione pensionistica in godimento con corresponsione dei relativi arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

I.a. La ricorrente rappresentava che in data 21.02.2023 presentava domanda alla competente sede INPS per vedersi riconoscere il suo diritto agli assegni per il nucleo familiare *ex* art. 2 del D.L. n. 69/1988 conv. in L. n. 153/1988, quale soggetto orfano e inabile, con decorrenza dal 22.02.2018, sul trattamento categoria CPDEL cert. N. 218-5500-05265839. La stessa aggiungeva che, alla data del deposito del ricorso, l'Istituto non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta.

La difesa attorea evidenziava che l'assegno al nucleo familiare era stato istituito con l'art. 2 del D.L. n. 69/1988, successivamente convertito in Legge n. 153/1988 mentre l'art. 1, co. 11 della successiva L. 296/2006 aveva introdotto importanti modifiche alla disciplina vigente in tema di tale beneficio e con successivi interventi normativi

erano state rielaborate le tabelle di riferimento per stabilire l'importo del beneficio.

La difesa attorea prospettava che la ricorrente, già all'epoca della domanda amministrativa, aveva dato prova di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della prestazione richiesta. Infatti, la presentazione della domanda amministrativa per l'ANF era basata su autocertificazioni relative alla sussistenza dei requisiti della vivenza a carico e di reddito necessari al riconoscimento della prestazione, evidenziando l'efficacia probante di tali dichiarazioni considerato che su di essi possono essere effettuati controlli a campione dall'Amministrazione.

La ricorrente aggiungeva che alla domanda erano stati allegati le dichiarazioni relative al reddito posseduto dalla stessa costituito esclusivamente dal trattamento pensionistico percepito (ed erogato dall'Istituto) non avendo dichiarato altri redditi per cui si deduceva che alla luce di tali dichiarazioni e sulla base della documentazione depositata unitamente al ricorso (certificato di famiglia storico e certificato tributario) sussistevano le condizioni economiche per il riconoscimento del beneficio richiesto.

Inoltre, come emergerebbe dalla documentazione medica esibita, la ricorrente era da considerarsi soggetto totalmente inabile in quanto affetta dalle seguenti infermità: deficit intellettivo medio con turbe comportamentali di tipo psicotico, ipertensione arteriosa e diabete mellito.

I.b. La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare, previa consulenza tecnica, che la ricorrente è soggetto totalmente inabile con decorrenza dal 22.02.2018 o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;

- di conseguenza, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli assegni maturati dal 22.02.2018 o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;

- condannare, di conseguenza, l'INPS al pagamento degli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dal 22.02.2018 o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;

- condannare, l'INPS, al pagamento di spese, diritti e onorari da liquidare in favore dei procuratori antistatari;

II. Con decreto del 26 luglio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 4 dicembre 2024.

III. In data 25 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS richiamando la disciplina di riferimento ed evidenziando che l'Istituto aveva richiesto in data 19/8/2024 la visita della odierna ricorrente alla competente CML (ora presso l'INPS) e che alla data di scadenza del termine per la costituzione non vi era alcun esito della visita.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- rinviare in attesa del riscontro del CML;

- adottare qualunque statuizione conforme a legge;

- con compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della ristrettezza dei termini intercorrenti tra il consolidarsi del silenzio rifiuto (21/6/23) e il deposito del ricorso (8/7/24).

IV. All'udienza del 4 dicembre 2024 il Giudice con ordinanza a verbale fissava la nuova udienza del 10 gennaio 2025 al fine di acquisire notizie sul procedimento di accertamento sanitario asseritamente in corso di svolgimento.

All'udienza del 10.01.2025 il procuratore della ricorrente evidenziava che la sig.ra Lo Bianco non aveva ricevuto alcuna convocazione per visita medica da parte dell'INPS e insisteva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la nomina di una CTU mentre il procuratore dell'INPS si rimetteva alla decisione del Giudice, il quale si riservava di provvedere con ordinanza.

V. All'esito dell'udienza del 10 gennaio 2025 il Giudice con ordinanza n. 12/2025 disponeva un supplemento istruttorio tramite l'acquisizione di apposito parere medico-legale affidato al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale affinché lo stesso si esprimesse sui seguenti due quesiti:

1. Accertare se, alla data della domanda amministrativa (21/02/2023), la sig.ra Lo Bianco Vincenza si trovava, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

2. Accertare se tale condizione sanitaria fosse già sussistente nel febbraio 2018 o in altra data successiva, indicandone la decorrenza.

Si assegnava il termine del 20 giugno 2025 per il deposito della richiesta relazione e si fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio per il 10.07.2025.

VI. In data 19 giugno 2025 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 12/2025, depositava il parere medico-legale (annesso A) unitamente alla convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, al verbale dei partecipanti alle operazioni peritali e alla trasmissione del parere alle parti).

VI.a. Il CML, sulla base degli atti depositati e a seguito di visita collegiale della ricorrente del 21/03/2025, rendeva il seguente parere medico-legale "… ritiene che, la ricorrente, alla luce della visita diretta eseguita in sede di inizio di operazioni peritali, alla data del 21.02.2023, fosse, a causa di infermità psichica, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Per la carenza di documentazione specialistica, questa Sezione del CML non può dire con certezza se tale condizione fosse presente anche in epoche più lontane, ovvero nel febbraio del 2018, può solamente supporlo".

Il CML, dopo avere rilevato che la documentazione sanitaria in atti era scarna, riportava gli esiti del colloquio durante la visita diretta dell'istante fra i quali era indicato che "Alla morte del padre, aggravamento delle condizioni psichiche con tentativo di suicidio" e dell'analisi della documentazione medica presente, formulando il seguente giudizio diagnostico: "1) Deficit intellettivo grave in paziente con turbe comportamentali e ansia; 2) Ipertensione arteriosa. 3) Diabete mellito non insulino-dipendente in sindrome metabolica".

L'Organo medico-legale concludeva che "Dalla visita diretta effettuata in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, questa

Sezione del CML ritiene che la ricorrente sia affetta, oltre che da diabete NID ed ipertensione arteriosa, anche da un deficit intellettivo grave con turbe comportamentali a marcata incidenza funzionale. La ricorrente non è in grado di gestirsi autonomamente", da cui ne conseguiva il giudizio di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

VI.b. In data 16 aprile 2025 il suddetto parere medico-legale veniva inviato alle parti costituite per eventuali controdeduzioni che non pervenivano.

VII. All'udienza del 10 luglio 2025 le parti si riportavano agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale della ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) quale assegno accessorio al trattamento pensionistico di reversibilità a carico del bilancio dello Stato.

Costituisce orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 6179/2008) che "la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di riversibilità erogata dall'INPDAP spetta alla Corte dei conti" per il carattere accessorio ed integrativo di

questo assegno rispetto alla pensione pubblica per cui, quando sul trattamento pensionistico la giurisdizione è del giudice contabile, perché esso è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, tale giurisdizione attrae anche le controversie sui relativi trattamenti accessori e sulle relative trattenute fiscali (Cass., SS.UU., sent. 7755/2017) in quanto sono tutte controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.

2. In via preliminare appare necessario richiamare la disciplina di riferimento del beneficio invocato nel presente giudizio.

L'art. 2, co. 1, D.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, ha istituito l'assegno per il nucleo familiare (da ora: ANF) in sostituzione dei precedenti analoghi trattamenti in vigore comunque denominati (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia).

Il beneficio è stato previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ad esclusione dei lavoratori autonomi. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente.

L'ANF si configura quindi come una "prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno" (cfr. Corte cost., sent. 67/2022).

Con riferimento alla dimensione del nucleo familiare lo stesso articolo citato del decreto-legge istitutivo al comma 8 prevede che "il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".

Peraltro, la condizione di inabilità a proficuo lavoro consente anche di elevare la soglia reddituale prevista per l'accesso alla prestazione in quanto l'art. 2, co. 2, secondo periodo, D.l. n. 69/1988 prevede che "I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

Riguarda al requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente previsto per l'erogazione del beneficio al nucleo familiare composto da una sola persona titolare di pensione di reversibilità (come nel caso di specie che è un nucleo orfanile), la Corte suprema ha affermato quanto segue (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 16710/2022):

- [la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella citata L., art. 8, e della L. 21 luglio 1965, n.

903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato art. 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, n. 797, l'art. 4 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)];

- [sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"];

- [la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)],

Si rileva, inoltre, che il legislatore è recentemente intervenuto a disciplinare nuovamente la materia. La legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), all'art. 1 ha delegato il Governo all'adozione di "uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», improntato a un «principio universalistico» e modulato – secondo un criterio di progressività - in

rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare".

La delega è stata attuata con il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito "l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo" (art. 1).

Tale nuova disciplina sull'assegno unico universale (AUU) con decorrenza dal 1° marzo 2022 sostituisce quella dell'ANF "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili" (art. 10, co. 3 D.lgs. 230/2021) per cui per i nuclei familiari orfanili, come nel caso di specie, da tale data si applica non si applica più la disciplina dell'ANF ma quella dell'assegno unico universale che non è pero oggetto dell'odierno giudizio.

La nuova normativa in materia, entrata in vigore il 1° marzo 2022, era già vigente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa di ANF della ricorrente (21.02.2023) tanto che nella suddetta istanza è specificato "Trattamento di famiglia per orfano inabile con decorrenza 22.02.2018 fino alla data del 28.02.2022" (cfr. "Documenti" allegati al ricorso, pag. 3).

3. Passando al merito, la questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne il riconoscimento, in favore della ricorrente quale titolare di pensione di reversibilità dal 2003 su pensione diretta pubblica, del diritto all'assegno per il nucleo familiare (nucleo costituito da una sola persona in caso di inabilità

assoluta e permanente a proficuo lavoro), sulla cui domanda amministrativa l'INPS non ha mai adottato alcun provvedimento esplicito.

Il ricorso è fondato per le ragioni sottoindicate, osservando che il rifiuto dell'INPS di corrispondere la prestazione richiesta non appare giustificato né appare ragionevole che la domanda presentata in data 21 febbraio 2023 non sia stata ancora esitata.

6.1. Con riferimento al previsto requisito sanitario questo Giudice condivide il parere medico-legale emesso dal CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione che si è espresso sulla sussistenza in capo alla ricorrente alla data della domanda amministrativa di riconoscimento del diritto all'ANF (21/02/2023) del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro. Lo stesso Organo ha "supposto" sulla base degli elementi acquisti che tale requisito fosse sussistente pure nel febbraio del 2018.

Il citato parere, infatti, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato che fa riferimento al quadro clinico complessivo della ricorrente.

Inoltre, nei confronti di tale parere l'Amministrazione resistente non ha articolato alcun rilievo né risulta avere partecipato alle operazioni peritali né in sede di memoria di comparsa ha contestato l'insussistenza del suddetto requisito sanitario per cui non sussiste alcun elemento fornito dalla controparte per mettere in dubbio gli

esiti del suddetto parere medico-legale.

Con riferimento al supposizione del CML di retrodatazione della sussistenza del requisito sanitario al mese di febbraio 2018, questo Giudice osserva che si tratta di valutazione convincente considerato che la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità dal 2003 la cui liquidazione è subordinata alla sussistenza, al momento del decesso del genitore pensionato, dell'analogo requisito sanitario di inabilità ai sensi dell'art. 22 della L. n. 903/1965 applicabile alle pensioni pubbliche in virtù dell'estensione prevista dall'art. 1 co. 41 l. 335/1995.

6.2. Quanto al requisito economico, come già detto, l'ANF compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo delle tabelle che vengono aggiornate annualmente che individuano il limite massimo di reddito per il conseguimento del beneficio e gli importi differenziati per fasce di reddito rispetto al suddetto limite massimo.

Con riferimento alla fattispecie di cui è causa viene in rilievo la tab. 19 relativa ai "Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili", la quale con riferimento al periodo nel quale rientra l'inizio del riconoscimento del beneficio (feb. 2018) presentava i seguenti importi in corrispondenza dei relativi livelli di reddito:

1) reddito annuo valido dal luglio 2017 a giugno 2018:

- fino a € 27.899,67 (€ 52,91);

- da € 27.899,68 a € 31.296,62 (€ 19,59)

- oltre € 31.296,62 (€ 0).

Nel caso di specie la ricorrente ha provato che nel periodo dal 2018 al 2022 il reddito annuo del suo nucleo familiare della ricorrente non ha mai superato l'importo di euro 14.491,22, per cui sussiste anche il requisito economico per l'erogazione del beneficio di cui è causa.

7. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va riconosciuta che la ricorrente si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro dal 22.02.2018 ai fini del beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988 e va riconosciuto il suo diritto a percepire sulla pensione di reversibilità con certificato n. 218-5500-05265839 il beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988 a decorrere dal 22.02.2018 e fino al 28.02.2022, (in considerazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 con decorrenza dal 1° marzo 2022).

L'INPS, quindi, va condannato al pagamento del suddetto beneficio per il periodo su indicato con interessi e rivalutazione come per legge.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS e in favore della ricorrente da distrare agli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova dichiaratisi antistatari.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

• dichiara che la ricorrente si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro dal 22.02.2018 ai fini del beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988;

• dichiara il diritto della ricorrente a percepire sulla propria pensione di reversibilità con certificato n. 218-5500-05265839 il beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988 a decorrere dal 22.02.2018 e fino al 28.02.2022;

• condanna l'INPS al pagamento in favore della ricorrente, per il periodo dal 22.02.2018 al 28.02.2022, degli importi ANF dovuti maggiorati, dalla data di scadenza di ciascun rateo al soddisfo, degli interessi legali integrati dall'eventuale importo differenziale da svalutazione;

- condanna l'INPS in favore della ricorrente alla refusione delle spese di lite, che sono liquidate nell'importo complessivo di € 700,00 (euro *settecento*/00), oltre IVA e CPA se dovute, da corrispondere ai procuratori dichiaratisi antistatari;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 luglio 2025

Pubblicata il 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L.B.V. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)